ANAC – BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA'

PARERE N. 284 DEL 23.7.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il fatto che interessa il parere riguarda la verifica della legittimità dei requisiti di partecipazione previsti nel disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale. In particolare, il parere si concentra su alcune clausole del disciplinare di gara che sono ritenute illegittime perché ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. 36/2023.

Il parere viene richiesto da due operatori economici che contestano il bando e preferiscono adire l'ANAC che esprime parere vincolante per l'amministrazione.

ANAC affronta il punto relativo alla legittimità delle clausole **territoriali**. In particolare, viene citato il principio di "prossimità agli impianti di recupero" previsto dall'art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006. Questo principio, pur essendo connesso alla tutela ambientale, non consente di derogare ai procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio. Tuttavia, può essere valorizzato nell'ambito del procedimento di selezione mediante gara, incentivando modalità di recupero e riciclaggio che rispettano il principio di prossimità, senza comprimere in maniera assoluta la concorrenza.

Quali sono le clausole illegittime?

Le clausole del bando sono ritenute illegittime perché introducono requisiti di partecipazione che non sono previsti dal quadro normativo vigente, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. 36/2023. Questi requisiti sono considerati ingiustificatamente restrittivi della partecipazione e della concorrenza, limitando la platea dei potenziali concorrenti.

In particolare, le clausole illegittime includono:

1. **Fatturato specifico (par. 6.2, lett. b)**: Richiede un fatturato specifico maturato nel triennio 2022-2024, anziché nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023.
2. **Clausola territoriale (par. 6.3, lett. d)**: Richiede la disponibilità di un cantiere-deposito ubicato nel territorio del Comune di C., già in fase di gara, violando il principio di tassatività dei requisiti di partecipazione.
3. **Disponibilità di mezzi e attrezzature (par. 6.3, lett. e)**: Impone il possesso immediato dei mezzi e delle attrezzature tecniche già in fase di gara, senza possibilità di acquisirli dopo l'aggiudicazione, creando un effetto anticoncorrenziale.
4. **Certificazioni di qualità (par. 6.3, lett. b-c)**: Richiede il possesso di certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, contrariamente a quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, che le considera criteri premiali.

Queste clausole limitano la concorrenza e il principio del favor partecipationis, riducendo la possibilità di partecipazione di un maggior numero di operatori economici.

Quali sono le conclusioni di ANAC?

L'ANAC ha concluso che il bando e il disciplinare di gara contengono clausole illegittime che violano il quadro normativo vigente, in particolare gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. 36/2023. Queste clausole sono ritenute ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza. Pertanto, l'ANAC ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela tutti gli atti di gara (bando, disciplinare e atti conseguenti) e a conformarsi alle indicazioni fornite per la riedizione della procedura di gara. Ha assegnato un termine di 30 giorni per agire in conformità, avvertendo che, in caso di mancata azione, l'ANAC sarà legittimata a impugnare la documentazione di gara.

Quale è il valore del parere ANAC? Il parere motivato dell'ANAC, ai sensi dell'art. 220, comma 3, del d.lgs. 36/2023, ha un valore vincolante per la stazione appaltante. La stazione appaltante è obbligata a conformarsi alle indicazioni contenute nel parere (che invita la stazione appaltante) entro il termine assegnato. In caso di inadempienza, l'ANAC può procedere con l'impugnazione degli atti di gara, esercitando i suoi poteri di vigilanza e controllo.